

Tribunale - Imperia, 20/02/2024,

TRIBUNALE DI IMPERIA

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI ORDINANZA

Visti gli atti;

Vista l'istanza di concessione di misure cautelari depositata da (omissis) in data 24.1.2024;

Preso atto della proroga della composizione negoziata della crisi intervenuta, previo parere favorevole espresso dai creditori maggiormente significativi, con verbale dell'esperto del 26.1.2024;

Previa nomina del Dott. S. G. - con studio in Pavia, Piazza C. - già intervenuta in sede di procedimento di concessione di misure protettive introdotto in data 1.1.2023, nomina quindi da intendersi senza soluzione di continuità riferendosi alla medesima crisi e alla medesima procedura di composizione negoziata;

Sentite le parti e i creditori interessati all'udienza del 15.2.2024;

Acquisiti i pareri dell'esperto e dell'ausiliario;

A scioglimento della riserva ivi assunta;

OSSERVA

Con ricorso, ex art. 19 D. lgs 14/2019 e succ. mod., depositato in data 1.6.2023, (omissis) ha domandato la conferma delle misure protettive funzionali al buon esito delle trattative, avviate ai sensi della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, di cui agli artt. 12 e ss. CCII; domanda accolta dal Tribunale con decreto del 29.6.2023.

In data 27.9.2023, la società ha chiesto la proroga delle misure di cui sopra, nella prospettiva di poter usufruire di un ulteriore periodo (sino al 26 gennaio 2024) che consentisse lo sviluppo definitivo del piano di risanamento, alla luce del Piano d'Ambito - in allora in corso d'approvazione - e del piano tariffario.

In data 3.11.2023, questo Tribunale ha accolto la richiesta di proroga che, alla data del 26.1.2024, ha esaurito i suoi effetti: in pari data il procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa è stato prorogato - previo parere favorevole dei creditori maggiormente significativi - sino al 31.3.2024.

Con ricorso, depositato in data 24.1.2024, (omissis) ha chiesto la concessione di misure cautelari nei confronti di (omissis) (oltre al Rag. (omissis) e (omissis), domanda rinunciata in sede di verbale di udienza del 15.2.2024) aventi ad oggetto l'inibitoria rivolta ai predetti creditori di avviare nei confronti di (omissis) qualsiasi azione esecutiva e/o cautelare e/o concorsuale.

All'udienza del 15 febbraio 2024 i creditori, previamente notiziati del ricorso, si sono opposti alla concessione delle misure predette e hanno concluso per il rigetto del ricorso sulla base della sostanziale elusione del termine normativo di fissazione del termine massimo delle misure protettive del patrimonio e ravvisando l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La domanda della società ricorrente è fondata e deve essere accolta.

L'art. 2 lett. q) CCII definisce le misure cautelari come:

“provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente, a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”.

La formula della norma è ampia e generica e si riferisce a misure cautelari evidentemente atipiche, a contenuto conservativo o anticipatorio, senza che questo significhi che in concreto il contenuto della misura possa essere determinato direttamente dal giudice, prescindendo dall'applicazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, che, invece, anche in questo caso assume diretta rilevanza.

Trattasi quindi di provvedimenti selettivi, con destinatari determinati, dal contenuto vario ed atipico connotati esclusivamente dal loro scopo: assicurare provvisoriamente l'esito delle trattative (nel procedimento di composizione negoziata della crisi, ex art. 19 CCII) e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (nel caso di misure attivate ai sensi dell'art. 54 CCII).

L'impostazione, proposta dai primi commentatori del codice, volta a distinguere le misure protettive e quelle cautelari sulla base del potere di iniziativa (le prime proprie del debitore e le seconde riservate ai creditori) non appare coerente con l'impianto normativo che non opera alcuna diversificazione in tal senso, così come non appare condivisibile la tesi di una preclusione per il debitore a richiedere misure cautelari volte a paralizzare le azioni esecutive e concorsuali di alcuni creditori, motivata dal rischio di aggirare il termine fissato per la concessione delle misure protettive, ex art. 8 e 19 c. 5 CCII (cfr. in questo senso Tribunale di Milano, 22.11.2023).

Tale termine perentorio deve essere, invece, circoscritto alle sole “misure protettive” che costituiscono un ombrello generalizzato a garanzia della conservazione del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative non potendosi escludere la possibilità di concedere misure determinate e riguardanti singoli creditori qualora queste si rendano necessarie a non pregiudicare la contrattazione (e i risultati già conseguiti, nel caso di trattative avanzate).

La possibilità di prorogare la composizione negoziata della crisi sarebbe incoerente se non accompagnata da misure idonee a renderne effettivo lo scopo, specie laddove aggressioni esecutive o iniziative concorsuali potrebbero vanificarne totalmente il percorso.

L'obiezione dell'elusione normativa del termine di 240 giorni o del termine annuale di cui all'art. 8 CCII, appare superabile rimettendo al giudice il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare e la risoluzione negoziata della crisi di impresa (cfr. in tal senso Tribunale di Torino del 5.12.2023), non essendo al giudicante preclusa la fissazione di un ulteriore termine, coerente con la proroga della composizione negoziata, per contemperare i contrapposti interessi.

Deve, quindi, ritenersi ammissibile la richiesta di misure cautelari proposta da (omissis) e volta ad inibirne le azioni esecutive e concorsuali, con ricorso del 24.1.2024.

Una volta chiarita l'ammissibilità del ricorso di parte ricorrente, occorre vagliare il merito della domanda.

I provvedimenti cautelari collegati alla composizione negoziata della crisi possono essere richiesti solo dal debitore al Tribunale competente a seguito dell'accettazione da parte dell'esperto e sono anch'essi finalizzati, come le misure protettive, ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del risanamento, rendendosi «necessari per condurre a termine le trattative» (artt. 19, 1° comma, CCI e 7, 1° comma, D.L. n. 118/2021).

Di conseguenza, sono provvedimenti che, sebbene definiti cautelari, rispondono alla stessa finalità delle misure protettive e rispetto ai quali non si rinviene la tradizionale strumentalità al diritto da tutelare in sede di merito dei veri e propri provvedimenti cautelari, non foss'altro per il fatto che nella procedura di composizione negoziata manca del tutto il giudizio di merito nel quale il diritto inciso dal provvedimento verrà tutelato.

Per queste ragioni, l'indagine sul *fumus boni iuris* non può che essere verificato analizzando la funzionalità delle misure al buon esito delle trattative e la proporzionalità delle stesse rispetto al pregiudizio dei creditori.

In tal senso, occorre riferirsi alle conclusioni raggiunte dall'esperto e dall'ausiliario del Tribunale che, in questi mesi, hanno partecipato alle trattative tra (omissis) e i creditori e hanno curato i rapporti con la struttura commissariale a cui sono attribuiti i fondamentali passaggi necessari alla predisposizione del bando della gara a doppio oggetto mirante all'individuazione del socio privato che - mediante conferimento di capitale sociale - renderà possibile la ristrutturazione del debito sociale.

Le conclusioni dei professionisti consentono di affermare che il percorso compiuto nell'ottica del risanamento è in fase di avanzata attuazione.

Segnatamente, la società - a seguito dell'approvazione del piano d'ambito e della tariffa unica da parte del commissario ad acta con decreti del 27.10.23 e 2.11.23 - ha predisposto il piano di ristrutturazione, così strutturato:

- continuazione in capo a (omissis) della gestione unitaria del S.I.I. nell'A.T.O.

Imperiese;

- “trasformazione” di (omissis) da “società in house” a “società mista”, a maggioranza pubblica, ma con gestione affidata ad un socio privato da individuarsi all'esito di una gara europea “a doppio oggetto” che verrà indetta dal Commissario ad acta. Tale Socio Privato effettuerà il suo ingresso nel capitale sociale di (omissis) mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale (corredato da un finanziamento soci) ad esso riservato;

- la sottoscrizione tra (omissis) e i propri creditori di un “fascio” di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 e 61 CCII e, ove ne sussistano i presupposti, ex art. 23, comma 2, lett. b) CCII, previa loro suddivisione in cinque classi;

La Società ha, poi, provveduto ad inoltrare ai propri creditori sociali la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da sottoscrivere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 57 e 61 CCII e, ove ne sussistano i presupposti, 23, comma 2, lett. b) CCII, trasmettendo loro anche una sintesi delle linee guida del predetto piano di ristrutturazione.

Creditori rappresentanti un monte crediti pari a € 61.931.873 hanno aderito alla proposta, mentre creditori per un importo sensibilmente più ridotto (per circa € 1.439.53) hanno manifestato il proprio dissenso (cfr. relazione ausiliario p. 6).

Parallelamente, il professionista incaricato di redigere la relazione di cui all'art. 57, comma 4, CCII con lettera in data 16 gennaio 2024 ha dichiarato, sulla base delle verifiche sino ad ora effettuate, che:

“salvo il verificarsi di fenomeni ad oggi non prevedibili, non sembrano allo stato sussistere elementi che possano precludere ad una valutazione positiva sull'attuabilità e fattibilità del Piano (cfr. p. 7 della comfort letter predisposta dall'attestatore, doc. 6 ricorso introduttivo del giudizio).

Questi dati consentono di ritenere il percorso di trattative avviato in modo serio e concreto e la semplice considerazione per cui numerosi creditori non si siano ancora espressi né in senso favorevole, né in senso contrario - silenzio comprensibile a fronte della complessità dell'accordo proposto e dal ristretto tempo a disposizione per esaminarlo (gli accordi sono stati inoltrati a gennaio 2024) - induce a ritenere utile se non necessaria la concessione di misure cautelari volta ad impedire ai dissenzienti - quantomeno nell'attesa che si esprimano tutti i creditori - di aggredire il patrimonio sociale o introdurre domande concorsuali.

Entrambe le prospettive costituirebbero un serio pregiudizio alle trattative in corso e determinerebbero un'inevitabile alterazione della par condicio creditorum.

Quanto al periculum in mora lo stesso deve ritenersi sussistente avuto a riguardo all'intero ammontare dei crediti per cui è stata chiesta l'inibitoria, poiché laddove questi venissero azionati cagionerebbero un pregiudizio irreparabile alle trattative intaccando la garanzia patrimoniale aziendale e favorendo alcuni fornitori a discapito della generalità.

Le criticità tuttora sussistenti rispetto alla concreta attuazione del piano di ristrutturazione dovuti all'incertezza dei tempi di indizione della gara a doppio oggetto, essenziale al risanamento aziendale, impongono come necessaria la fissazione di un termine, al fine di circoscrivere l'efficacia di tali misure inibitorie e dar voce ai contrapposti interessi del ceto creditorio dissenziente.

In tal senso, appare congruo fissare il termine di efficacia della presente inibitoria al 31.3.2024, termine coerente con la proroga della composizione negoziata, ritenendolo ragionevole per consentire a tutti i creditori di esprimersi in merito alle proposte di accordo inviate dalla società.

La novità della questione e la presenza di giurisprudenza di merito contrastante consente l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica ex art. 19 c. VII CCII, in accoglimento del ricorso proposto in data 24.1.2024;

- inibisce, sino al 31.3.2024, a (omissis) e ai terzi pignorati l'effettuazione di pagamenti a favore di (omissis) in relazione alla procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Imperia sub R.G.E 435/2023 e al titolo ivi dedotto e ordina a (omissis) di astenersi sino al 31.3.2024 dal proseguire tal azione esecutiva e dall'avviare ulteriori azioni cautelari e/o esecutive e/o concorsuali a tutela del credito oggetto della suddetta azione;

- inibisce, sino al 31.3.2024, a (omissis) l'effettuazione di pagamenti a favore di (omissis) in relazione ai crediti oggetto dei titoli già ottenuti da tali creditori e ordina sino al 31.3.2024 a (omissis) di astenersi dall'avviare nei confronti di (omissis) qualsivoglia azione esecutiva e/o cautelare e/o concorsuale sulla base dei suddetti titoli e/o di altri eventuali titoli che vengano medio tempore emessi a loro favore con riferimento ai crediti oggetto della proposta di Accordo di Ristrutturazione e/o, più in generale, dall'avviare qualsivoglia altra azione a tutela di tali crediti;

- inibisce, sino al 31.3.2024, a (omissis) l'effettuazione di pagamenti a favore del (omissis) in relazione ai crediti da quest'ultimo vantati e ordina sino al (omissis) 31.3.2024 al di astenersi dall'avviare qualsiasi azione tesa ad ottenere un qualsivoglia titolo e/o provvedimento esecutivo e/o cautelare a tutela dei propri asseriti crediti;

- compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso, in Imperia il 20.2.2024.

Il GD

Paola Cappello